

REGOLAMENTO (CE) N. 2161/96 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1996****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/96⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera

della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 16 ottobre 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1996.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 16 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 258 dell'11. 10. 1996, pag. 1.